



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

DIVISIONE 4

(Accesso alla professione ed al mercato del trasporto di
Merci – Autotrasporto di merci in ambito dell'Unione Europea)
Via G. Caraci, 36 – 00157 ROMA

tel. 06/41584102 - email divisione4.dgtsi@mit.gov.it

MINFTRA

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
AA GG e il personale

REGISTRO UFFICIALE

Prot.n. 2023 USCITA

CLASS. 01.15.01

Roma - 1 FEB. 2016

CIRCOLARE n. 4 /2016

Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI

Ministero dell'Interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale per la polizia stradale,
ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti
speciali della Polizia di Stato – Servizio polizia
stradale
ROMA

Ministero dell'Interno
Dipartimento per la pubblica sicurezza
Ufficio di coordinamento e pianificazione delle
Forze di polizia – Servizio I
ROMA

Comando generale dell'Arma dei Carabinieri
II Reparto – Ufficio operazioni
ROMA

Comando generale della Guardia di finanza
II Reparto – Ufficio operazioni
ROMA

Agenzia delle Dogane Area centrale
verifiche e controlli tributi doganali e accise -
ROMA

Comando generale del Corpo delle Capitanerie di
porto
ROMA

p.c.: Alle Divisioni 3 e 5
SEDE

OGGETTO: Autotrasporto di merci. Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul
trasporto stradale e ferroviario.

Nella GU dell'UE n. L 23 del 29.1.2016, è stata pubblicata la Decisione n. 1/2016 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera del 16 dicembre 2015, che ha, fra l'altro, sostituito alcuni allegati dell'Accordo in oggetto.

La Confederazione elvetica ha adeguato il proprio ordinamento in conformità con le disposizioni dei nuovi atti giuridici dell'Unione europea adottati negli ambiti contemplati dall'Accordo e applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni di cui all'allegato 1 dell'Accordo stesso, come sostituito dalla citata Decisione.

Nella sostanza, per ciò che qui interessa, a seguito dell'entrata in vigore della Decisione, avvenuta il 1° gennaio 2016, per l'aspetto concernente il regime della licenza, da tale data la base giuridica di riferimento per i trasporti internazionali di merci su strada con la Svizzera è il Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e non si ha più rimando al regolamento n. 881/92 (come noto, peraltro abrogato dal primo). I riferimenti al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio di cui all'articolo 9 dell'accordo si intendono, di conseguenza, quali rinvii al regolamento (CE) n. 1072/2009.

Come noto, riguardo alle ipotesi di trasporti e spostamenti a vuoto connessi con tali trasporti esonerati da ogni regime di licenza o autorizzazione di trasporto, il regolamento 1072/2009 non si applica ai trasporti di merci con autoveicoli la cui massa a carico autorizzata, compresa quella dei rimorchi, non superi 3,5 tonnellate.

Nondimeno, la suddetta Decisione n. 1/2016 ha concesso un periodo transitorio in base al quale per i trasporti di merci effettuati con veicoli a motore immatricolati in Svizzera la cui massa a pieno carico ammessa, inclusa quella dei rimorchi, è compresa tra 3,5 e 6 tonnellate, l'obbligo della licenza previsto all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1072/2009 si applica solo a partire dal 1° gennaio 2018.

Nella sostanza i veicoli elvetici che presentano tali caratteristiche di massa potranno circolare, fino al 31 dicembre 2017, senza avere a bordo la copia conforme svizzera analoga alla copia conforme europea. Viceversa, i veicoli immatricolati negli stati membri dell'UE aventi massa superiore a 3,5 t. continuano ad essere assoggettati al regolamento n. 1072/2009 e dovranno recare a bordo anche nei trasporti da e per la Svizzera la copia conforme della licenza comunitaria.

Nonostante il cambiamento del riferimento giuridico, in ogni caso, nulla è innovato riguardo, ad esempio, ai seguenti aspetti:

- a) l'Unione europea e la Confederazione svizzera esentano dall'obbligo di essere muniti dell'attestato di conducente i cittadini della Confederazione svizzera, degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo;
- b) la Confederazione svizzera può esentare cittadini di altri Stati, diversi da quelli menzionati alla lettera a), dall'obbligo di essere muniti dell'attestato di conducente solo previa consultazione e accordo dell'Unione europea;
- c) le disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 (relative al cabotaggio) non sono applicabili. Di conseguenza rimane vietata la possibilità per i vettori svizzeri di effettuare trasporti fra due punti situati nel territorio di uno stato membro dell'UE e, viceversa, ugualmente vietata la possibilità per i trasportatori dell'UE di eseguire operazioni di cabotaggio in territorio elvetico.

Rimane fermo tutto il resto.

Si rappresenta quanto sopra ai fini delle consuete attività di controllo, con invito a diffondere la presente per opportuna conoscenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Enrico Finocchi)

